

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
SERVIZIO 8 – PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

**Provvedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale dello
"Studio Cardiologico Dott. G. Alaimo di Alba Carmela & C. s.n.c."
a seguito della variazione della destinazione di alcuni ambienti della sede operativa**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- Visto** il decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater introdotti dal decreto legislativo n. 229/1999;
- Visto** il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
- Visto** il D.A. 17 giugno 2002, n. 890 che reca disposizioni in ordine all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Siciliana;
- Visto** il D.A. 17 aprile 2003, n. 463 di integrazione e modifica del D.A. n. 890/2002;
- Vista** la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "*Norme per il riordino del servizio sanitario regionale*";
- Visto** il D.A. n. 319 del 2 marzo 2016 "*Adeguamento della Regione Siciliana a quanto previsto dall'Intesa Stato Regioni n. 259/CSR del 20.12.2012 dell'Intesa Stato Regioni del 19.02.2015 rep. n. 32/CSR: elenchi dei requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento. Definizione dei tempi per l'adeguamento. Percorso per l'istituzione dell'organismo tecnico accreditante*";
- Visto** il D.P.R.S. del 5 aprile 2022, n. 9 – "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*";
- Visto** il D.A. n. 741/2023 del 4 luglio 2023 - Testo del D.A. 9 agosto 2022, n. 724 (in GURS n. 40 del 26 agosto 2022), coordinato con le modifiche introdotte con D.A. 29 maggio 2023, n. 560 (in GURS n. 24 del 29 giugno 2023), recante "*Aggiornamento delle disposizioni in materia di autorizzazioni e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche al decreto assessoriale 17 aprile 2003, n. 463*" - pubblicato nella GURS n. 29 del 14.07.2023 – Parte I;
- Visto** il D.A. n. 20 del 9 gennaio 2024, pubblicato nella GURS n. 5 del 26.01.2024 – Parte I, "*Semplificazione del sistema dei requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale e identificazione dei requisiti da applicare e delle evidenze da ricercare in ragione del livello di complessità delle strutture*";

- Visto** il D.R.S. n. 58/2024 del 06.02.2024, con il quale è stato approvato il trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dello “Studio Cardiologico Dott. G. Alaimo & C. s.n.c.” allo “Studio Cardiologico Dott. G. Alaimo di Alba Carmela & C. s.n.c.”, per la gestione dell’ambulatorio di cardiologia, con sede legale e operativa nel comune di Favara (AG) rispettivamente in via Rodani n. 8 e via Bassanesi n. 1;
- Vista** la nota prot. n. 183642 del 02.12.2024, pervenuta con PEC di pari data ed acquisita al prot. DPS n. 53427 del 02.12.2024, con la quale il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Agrigento ha comunicato l’insussistenza delle cause ostative ex art. 9 D.A. n. 741 del 04.07.2023 per lo “Studio Cardiologico Dott. G. Alaimo di Alba Carmela & C. s.n.c.”, con sede legale nel comune di Favara (AG) in via Rodani n. 8 e sede operativa nel medesimo comune in via Bassanesi n. 1;
- Vista** l’autorizzazione sanitaria prot. n. 177347 del 20.11.2024, trasmessa a mezzo PEC del 02.12.2024 con nota di pari data prot. n. 183628, con la quale il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Agrigento, dato atto della variazione della destinazione di alcuni ambienti della sede operativa dello studio cardiologico sito in via Bassanesi n. 1 nel comune di Favara (AG), ha autorizzato la struttura denominata “Studio Cardiologico Dott. G. Alaimo di Alba Carmela & C. s.n.c.”, con sede legale nel comune di Favara (AG) in via Rodani n. 8, a mantenere in esercizio un ambulatorio di cardiologia sito in via Bassanesi n. 1 nel predetto comune;
- Vista** la nota prot. Serv. 8/n. 54571 del 09.12.2024, con la quale il Servizio 8/DPS ha chiesto al legale rappresentante dello “Studio Cardiologico Dott. G. Alaimo di Alba Carmela & C. s.n.c.” di far pervenire la documentazione prevista per il rinnovo dell’accreditamento istituzionale a seguito della variazione della destinazione di alcuni ambienti della sede operativa dello studio cardiologico sito in via Bassanesi n. 1 nel comune di Favara (AG);
- Vista** la documentazione trasmessa dal legale rappresentante dello “Studio Cardiologico Dott. G. Alaimo di Alba Carmela & C. s.n.c.”, pervenuta con PEC dell’11.12.2024 ed acquisita al prot. DPS n. 55143 del 12.12.2024;
- Vista** l’istanza del 10.12.2024, con la quale il legale rappresentante dello “Studio Cardiologico Dott. G. Alaimo di Alba Carmela & C. s.n.c.” ha chiesto, in seguito alla variazione della destinazione di alcuni ambienti della sede operativa dello studio cardiologico sito in via Bassanesi n. 1 nel comune di Favara (AG), la verifica della sussistenza dei requisiti per l’accreditamento istituzionale;
- Vista** la “dichiarazione sostitutiva di certificazione”, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale rappresentante dello “Studio Cardiologico Dott. G. Alaimo di Alba Carmela & C. s.n.c.” dichiara che nei propri confronti non sussistono le cause ostative di cui all’art. 9, comma 3, del D.A. n. 741 del 04.07.2023;
- Vista** la scheda dati, compilata e firmata dal legale rappresentante della società in argomento;
- Vista** la nota prot. Serv. 8/n. 150 del 02.01.2025, con la quale il Servizio 8/DPS ha comunicato al legale rappresentante l’avvio del procedimento di rinnovo dell’accreditamento istituzionale dello “Studio Cardiologico Dott. G. Alaimo di Alba Carmela & C. s.n.c.” a seguito della variazione della destinazione di alcuni ambienti della sede operativa dello studio cardiologico;
- Vista** la nota prot. Serv. 8/n. 149 del 02.01.2025, con la quale il Servizio 8/DPS ha chiesto all’Area Interdipartimentale 2/DASOE – O.T.A. di attivarsi per la prevista verifica da parte dei valutatori iscritti nell’Elenco dei Valutatori dell’O.T.A. della sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l’accreditamento istituzionale presso la sede operativa dello “Studio Cardiologico Dott. G. Alaimo di Alba Carmela & C. s.n.c.”, sita in via Bassanesi n. 1 nel comune di Favara (AG);
- Vista** la nota prot. n. 25907 del 05.08.2025, trasmessa con PEC di pari data ed acquisita al prot. DPS n. 36965 del 06.08.2025, con la quale l’Area Interdipartimentale 2/DASOE – O.T.A. ha comunicato che lo “Studio Cardiologico Dott. G. Alaimo di Alba Carmela &

C. s.n.c.”, con sede operativa nel comune di Favara (AG) in via Bassanesi n. 1, a seguito del sopralluogo di verifica effettuato dai valutatori iscritti nell’Elenco dei Valutatori dell’O.T.A. il 30.06.2025, è risultata non conforme ai requisiti per l’accreditamento istituzionale;

- Vista** la nota prot. Serv. 8/n. 38035 del 13.08.2025, con la quale il Servizio 8/DPS ha comunicato al legale rappresentante dello “Studio Cardiologico Dott. G. Alaimo di Alba Carmela & C. s.n.c.” le non conformità ai requisiti per l’accreditamento istituzionale di cui alla nota prot. n. 25907 del 05.08.2025, nonché l’avvio del procedimento di sospensione dell’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, del D.A. 04.07.2024, n. 741;
- Vista** la PEC del 22.08.2025, acquisita in pari data al prot. DPS n. 38487, con la quale il legale rappresentante dello “Studio Cardiologico Dott. G. Alaimo di Alba Carmela & C. s.n.c.”, in riscontro alla nota prot. Serv. 8/n. 38035 del 13.08.2025, comunica di aver già avviato e applicato il piano di adeguamento per risolvere le non conformità evidenziate durante la verifica della struttura, assicurando la propria disponibilità per ogni altra ed ulteriore richiesta di chiarimenti ed integrazione atta a garantire il definitivo superamento delle criticità contestate;
- Vista** la nota prot. Serv. 8/n. 38553 del 25.08.2025 con la quale il Servizio 8/DPS, con riferimento a quanto comunicato con PEC del 22.08.2025, ha chiesto all’Area Interdipartimentale 2/DASOE – O.T.A. di accordarsi con il legale rappresentante dello “Studio Cardiologico Dott. G. Alaimo di Alba Carmela & C. s.n.c.” in ordine all’apertura del portale FRPLUS per il caricamento della documentazione a chiarimento delle non conformità ai requisiti per l’accreditamento istituzionale riscontrate in sede di sopralluogo dai valutatori O.T.A., nonché di predisporre il sopralluogo presso la sede operativa della struttura in cui sono state rilevate le non conformità, nel caso in cui la documentazione trasmessa risultasse insufficiente a valutare la conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente;
- Vista** la nota prot. n. 36920 del 13.11.2025, trasmessa con PEC di pari data ed acquisita al prot. DPS n. 51222 del 14.11.2025, con la quale l’Area Interdipartimentale 2/DASOE – O.T.A. ha comunicato che la documentazione messa a disposizione sul portale FRPLUS dal legale rappresentante dello “Studio Cardiologico Dott. G. Alaimo di Alba Carmela & C. s.n.c.” non è adeguata alla risoluzione delle non conformità rilevate per le motivazioni indicate in apposite schede;
- Vista** la nota prot. Serv. 8/n. 52588 del 21.11.2025 con la quale il Servizio 8/DPS, al fine della rimozione delle ulteriori non conformità rilevate, ha invitato il legale rappresentante dello “Studio Cardiologico Dott. G. Alaimo di Alba Carmela & C. s.n.c.” a rielaborare il piano di adeguamento precedentemente realizzato a seguito della nota prot. Serv. 8/n. 38035 del 13.08.2025;
- Vista** la PEC del 05.12.2025, acquisita in pari data al prot. DPS n. 54600, con la quale il legale rappresentante dello “Studio Cardiologico Dott. G. Alaimo di Alba Carmela & C. s.n.c.”, in riscontro alla nota prot. Serv. 8/n. 52588 del 21.11.2025, ha trasmesso il piano di adeguamento rielaborato;
- Vista** la nota prot. Serv. 8/n. 55497 del 12.12.2025 con la quale il Servizio 8/DPS, con riferimento a quanto comunicato con PEC del 05.12.2025, ha richiesto all’Area Interdipartimentale 2/DASOE – O.T.A. di accordarsi con il legale rappresentante dello “Studio Cardiologico Dott. G. Alaimo di Alba Carmela & C. s.n.c.” in ordine all’apertura del portale FRPLUS per il caricamento della documentazione a chiarimento delle ulteriori non conformità ai requisiti per l’accreditamento istituzionale;
- Vista** la nota prot. n. 5164 del 17.02.2026, trasmessa con PEC di pari data ed acquisita al prot. DPS n. 10270 del 17.02.2026, con la quale l’Area Interdipartimentale 2/DASOE – O.T.A. ha comunicato che la struttura denominata “Studio Cardiologico Dott. G. Alaimo di Alba Carmela & C. s.n.c.” è risultata conforme ai requisiti per

- l'accreditamento istituzionale, a seguito dell'esito del piano di adeguamento predisposto per la rimozione delle non conformità rilevate in sede di verifica;
- Vista** la nota prot. Serv. 8/n. 12271 del 27.02.2022 con la quale il Servizio 8/DPS, a seguito della nota prot. n. 5164 del 17.02.2026, ha comunicato al legale rappresentante dello "Studio Cardiologico Dott. G. Alaimo di Alba Carmela & C. s.n.c." la revoca della nota prot. Serv. 8/n. 38035 del 13.08.2025 di comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del D.A. 04.07.2024, n. 741;
- Ritenuto** di emanare il provvedimento con il quale l'accreditamento istituzionale dello "Studio Cardiologico Dott. G. Alaimo di Alba Carmela & C. s.n.c.", ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.A. n. 741 del 04.07.2024, viene rinnovato per la durata di anni cinque a seguito della variazione della destinazione di alcuni ambienti della sede operativa dello studio cardiologico, sito in via Bassanesi n. 1 nel comune di Favara (AG), fatta salva la facoltà di revoca nel caso in cui le informazioni/certificazioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose;

DECRETA

- ART. 1** Per i motivi in premessa citati, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.A. n. 741 del 04.07.2024, è rinnovato per cinque anni il rapporto di accreditamento istituzionale dello "Studio Cardiologico Dott. G. Alaimo di Alba Carmela & C. s.n.c.", Partita IVA 02141880845, con sede legale nel comune di Favara (AG) in via Rodani n. 8, a seguito della variazione della destinazione di alcuni ambienti della sede operativa, sita nel comune di Favara (AG) in via Bassanesi n. 1.
- ART. 2** In seguito a qualsiasi variazione delle condizioni strutturali, organizzative e di dotazione tecnologica della struttura accreditata e dopo l'acquisizione dell'autorizzazione sanitaria, se richiesta, dovrà essere presentata all'Assessorato della Salute apposita istanza finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti per l'accreditamento.
- ART. 3** L'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento è tenuta alla verifica del mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, nonché al controllo e alla verifica dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate ed alla acquisizione delle certificazioni necessarie al mantenimento dell'autorizzazione da parte della struttura, ivi compresa la certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, quale comunicazione antimafia finalizzata all'attestazione della sussistenza o meno delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e informativa antimafia di cui all'art. 84 del medesimo decreto.
- ART. 4** Le disposizioni di cui all'art. 1 sono soggette a revoca nel caso in cui, acquisita la certificazione/informativa antimafia, dovesse accertarsi anche una sola delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del medesimo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, in forma integrale, nel sito web del Dipartimento della Pianificazione Strategica.

Palermo, 11.03.2026

Il Dirigente del Servizio
Dott. Francesco Paolo La Placa

